

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5739

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIONDI, CICCARDINI, CALDERISI, GOTTARDO, NEGRI, RIGGIO,
RIVERA, SCARLATO, ZAMBERLETTI, ZEVI**

Presentata il 7 giugno 1991

**Norme per l'elezione della Camera dei deputati attraverso
un sistema maggioritario e uninominale con un parziale
correttivo proporzionale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un vasto schieramento composto da persone di vario orientamento politico e culturale e da movimenti e associazioni di espressioni diverse della società civile aveva promosso lo scorso anno tre *referendum* popolari in materia elettorale, al fine di superare l'immobilismo e il gioco dei veti incrociati che ha sempre bloccato ogni iniziativa volta a riformare profondamente le leggi elettorali.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili due delle tre richieste di *referendum*, proprio quelle più significative: la prima riguardante la legge per l'elezione del Senato della Repubblica, per passare ad un sistema effettivamente uninominale-maggioritario (per i 238 collegi) con una correzione proporzionale

(relativa ai restanti 77 senatori); la seconda riguardante la legge per l'elezione dei consigli comunali per estendere a tutti i comuni il sistema maggioritario oggi vigente solo per quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come premessa per introdurre l'elezione diretta del sindaco.

Questa sentenza — sulla quale in questa sede non riportiamo l'ampio ventaglio di giudizi critici mossi da numerosi e autorevoli giuristi e costituzionalisti — ha sottratto al Paese la possibilità di pronunciarsi e avviare davvero il processo riformatore che il gran parlare di riforme istituzionali ed elettorali di questi mesi non ha certamente sbloccato.

Il sistema elettorale è condizione essenziale del buon funzionamento della de-

mocrazia. La proporzionale vigente in Italia, che dovrebbe garantire la libera e articolata espressione della società in tutte le sue componenti, di fatto si risolve oggi in una delega senza condizioni ai partiti: con il nostro voto distribuiamo le carte di un gioco che si svolge poi sopra le nostre teste, al di fuori di ogni possibilità di controllo e del quale i partiti politici sono i soli protagonisti. Il sistema proporzionale è il vero pilastro della degenerazione della politica, dell'autoperpetuazione della miriade di partiti ed all'origine del regime consociativo.

La frammentazione e la proliferazione delle forze politiche non corrisponde più a grandi visioni ideali e politiche; ma è il risultato di questo sistema elettorale e produce strapotere dei partiti, inefficienza della amministrazione, ingovernabilità e corruzione.

I partiti sono necessari alla vita democratica ma devono svolgere il loro compito nei limiti fissati dalla Costituzione e le elezioni devono tenersi ormai, in una società cresciuta e matura, con un sistema elettorale che ricrei un rapporto fra elettore ed eletto e assicuri ai cittadini la possibilità non solo di scegliere i propri rappresentanti ma anche di decidere sul governo del Paese a tutti i livelli: comunale, regionale e nazionale.

Occorre una riforma elettorale che si basi sul sistema uninominale-maggioritario al fine di passare da un sistema di tanti partiti, residuo di un passato non più significativo e tantomeno oggi adeguato, ad alcuni pochi schieramenti rappresentativi di grandi opzioni politico-

ideali tra cui i cittadini possono scegliere sulla base di proposte effettivamente alternative.

Oggi assistiamo alla contrapposizione di due schieramenti — l'uno genericamente presidenzialista, l'altro di pseudo razionalizzazione del parlamentarismo — che pur presentandosi come riformatori non esprimono effettiva volontà di riforma. Infatti entrambe le posizioni non toccano il sistema dei partiti e quindi il centro della crisi che è la degenerazione partitocratica.

Presentiamo pertanto la seguente proposta di legge per l'elezione della Camera dei deputati attraverso un sistema per tre quarti uninominale-maggioritario e per un quarto proporzionale, corrispondente a quello che scaturiva dal *referendum* relativo alla legge elettorale del Senato (salvo la ripartizione della quota proporzionale su base nazionale anziché regionale. Un sistema che, prevedendo l'elezione di un quarto dei deputati con il sistema proporzionale, corrisponde anche alla proposta che Ralf Dahrendorf e la *Hansard Society* avanzano per temperare la rigidità del modello uninominale anglosassone: esso infatti salvaguarda la rappresentanza delle minoranze senza compromettere la sostanza del sistema uninominale maggioritario e quindi di una vera democrazia dell'alternanza).

Auspichiamo che il *referendum* sulle preferenze del 9 giugno, con la vittoria dei « sì », segni davvero l'inizio di un processo riformatore delle nostre istituzioni, processo che passa innanzitutto attraverso una riforma elettorale uninominale e maggioritaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto, libero e segreto, attribuito a candidati concorrenti in circoscrizioni uninominali.

2. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, quello delle circoscrizioni quattrocentosettantacinque.

3. Il seggio nelle singole circoscrizioni è attribuito al candidato che vi abbia raccolto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il più anziano di età.

4. I restanti centocinquantacinque deputati sono attribuiti ai gruppi dei candidati in proporzione al totale dei voti validamente espressi a favore dei candidati del gruppo stesso che non siano già stati eletti direttamente e, per ciascun gruppo, ai relativi candidati che abbiano ottenuto i più alti quozienti, cioè il maggior numero di voti validi in rapporto al totale dei voti validi dei rispettivi collegi.

ART. 2.

1. L'ampiezza delle singole circoscrizioni uninominali è definita sulla base dei seguenti criteri:

a) ogni circoscrizione uninominale deve rappresentare una aggregazione compatta delle condizioni economiche e sociali della popolazione residente;

b) le circoscrizioni non devono includere territori situati al di là dei limiti della regione di appartenenza e, per quanto possibile, devono osservare l'integrità territoriale dei comuni che ne fanno parte;

c) la popolazione di ciascuna circoscrizione uninominale non può differire dalla media nazionale al di là del limite

di tolleranza del tre per cento, per eccesso o per difetto.

2. Alle regioni che hanno una popolazione inferiore al quoziente di ripartizione della media nazionale è attribuita comunque una circoscrizione uninominale.

3. La ripartizione del numero di circoscrizioni tra le regioni in cui è ripartita la Repubblica, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni stesse, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 3.

1. È istituita una Commissione permanente per le circoscrizioni uninominali presieduta dal Presidente della Camera e composta dal presidente dell'Istituto centrale di statistica, da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e dai membri esperti di questioni elettorali che non siano parlamentari in carica, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e delle variazioni annuali, spetta alla Commissione proporre le modifiche da introdurre nella ripartizione delle circoscrizioni elettorali tra le regioni e nella configurazione territoriale delle singole circoscrizioni. Entro il termine massimo di tre anni dall'inizio di ciascuna legislatura la Commissione presenta una relazione con le sue proposte di modifica al Parlamento.

ART. 4.

1. Si procede ad una elezione suppletiva nel collegio nei casi in cui:

a) un candidato sia deceduto dopo l'accettazione della candidatura e prima del giorno delle elezioni generali;

b) nel caso di vacanza nel collegio a causa di decesso o della non accettazione

dell'elezione da parte del candidato eletto o di decesso o dimissioni da parte del rappresentante del collegio, oppure di annullamento dell'elezione.

2. I comizi suppletivi sono convocati non oltre il sessantesimo giorno dalla data delle elezioni generali nei casi di cui alla lettera *a)* del comma 1 e dal giorno della dichiarazione di vacanza del collegio nei casi di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1.

3. Le elezioni suppletive nei casi di cui alla lettera *b)* del comma 1 non comportano modifiche nella ripartizione dei centocinquantacinque eletti secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 1. Detta ripartizione è invece modificata in via definitiva sulla base dei risultati delle elezioni suppletive nei casi di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo.

4. In caso di decesso o della non accettazione dell'elezione o di dimissioni da parte del candidato eletto tra i centocinquantacinque deputati attribuiti proporzionalmente ai gruppi dei candidati stessi, subentra il candidato dello stesso gruppo che segue nella graduatoria dei più alti quozienti.